C12014 - FIN.FER./RAMO DI AZIENDA DI RIVA ACCIAIO
Provvedimento n. 25643

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Fin.Fer. S.p.A., pervenuta in data 8 settembre 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Fin.Fer. S.p.A. (di seguito, Ffer), di diritto italiano, è la società *holding* del gruppo Pittini, gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici e metallurgici destinati all'edilizia e all'industria; in particolare per quel che qui più rileva, il gruppo Pittini produce e vende tondi per cemento armato, vergelle e alcuni derivati di questa tra cui fili trafilati e reti.
Il capitale sociale di Ffer è interamente detenuto da due persone fisiche.
Il fatturato conseguito dal gruppo acquirente nell'esercizio 2014 è stato complessivamente pari a *[700-1.000]*[1] milioni di euro, di cui *[700-1.000]* milioni di euro e *[100-492]* milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda della società Riva Acciaio S.p.A. (di seguito, Racc) dedito all'attività siderurgica e metallurgica, presso lo stabilimento produttivo di Verona (Galtarossa), realizzando nello specifico i seguenti quattro prodotti: vergella, filo trafilato, tondo per cemento armato e reti di acciaio.
Racc è, a sua volta, controllata dalla società Riva Forni Elettrici S.p.A..
Nel corso del 2014, il ramo d'azienda di Racc oggetto di acquisizione ha conseguito un fatturato complessivo pari a *[100-492]* milioni di euro, interamente realizzato nell'Unione europea, di cui *[100-492]* milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Ffer (o di altra società controllata) e quindi del gruppo Pittini, del controllo del ramo d'azienda di Racc in precedenza descritto mediante il suo acquisto.
L'operazione prevede una clausola di non concorrenza. In particolare, il venditore si impegna, per un periodo di tre anni e relativamente al territorio italiano, a non svolgere -direttamente o indirettamente- l'attività di produzione di cui al ramo d'azienda oggetto di cessione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dalle società di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[2]. In particolare, nel caso di specie, l'impegno assunto dal venditore va a beneficio dell'acquirente e risponde all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l'acquirente già presente nei mercati interessati.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera il ramo d'azienda di Racc oggetto di acquisizione, ossia la produzione e vendita di vergelle e di tondini armati nonché di filo trafilato e di reti d'acciaio.

Secondo le Parti, i prodotti siderurgici possono infatti distinguersi tra loro per diversi elementi: composizione chimica, caratteristiche, applicazioni, semilavorati o meno, tipo di lavorazione (a caldo o a freddo), forma (lunghi o piani), caratteristiche di prezzo, e via di seguito. Nel caso di specie, individuano così ambiti merceologici distinti sia (i) la vergella (*wire rod*)[3] e (ii) il tondo armato (*reinforcing bar*)[4], entrambi prodotti lunghi, che i derivati della prima quali (iii) il filo trafilato (*drawn wire*)[5] e (iv) le reti d'acciaio[6].

Per il caso del filo trafilato, possono individuarsi ulteriori segmentazioni (barre lucide, filo a basso o a intenso contenuto di carbonio, funi, filo per calcestruzzo precompresso, corde per pianoforti e pc) in relazione alle quali non è tuttavia necessario addivenire a una conclusione, in quanto la valutazione viene qui condotta nell'ipotesi più restrittiva (filo trafilato a basso contenuto di carbonio, l'unica tipologia prodotta dal ramo d'azienda oggetto di cessione).

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, le Parti ritengono che la produzione dei prodotti siderurgici in questione presenti -in linea con i citati precedenti- una dimensione sovranazionale, tendenzialmente europea. Diversi elementi, quale ad esempio il ridotto peso delle importazioni rispetto alle esportazioni potrebbero, tuttavia, far propendere per una dimensione nazionale. Nel caso di specie, la questione dell'esatta definizione geografica dei mercati in esame può essere lasciata aperta, atteso che la valutazione non muterebbe nelle due ipotesi.

Effetti dell'operazione

La tabella che segue riassume l'incidenza stimata, per le parti, in relazione al volume delle vendite nei quattro mercati in cui avrà effetto l'operazione di concentrazione in esame, sia a livello europeo che nazionale.

%	**vergella**		**tondo armato**		**filo trafilato (basso carbonio)**		**reti acciaio**	
	Europa	Italia	Europa	Italia	Europa	Italia	Europa	Italia
gruppo acquirente	*[5-10%]*	*[15-20%]*	*[1-5%]*	*[20-25%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[5-10%]*	*[25-30%]*
ramo d'azienda	*[1-5%]*	*[10-15%]*	*[1-5%]*	*[5-10%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*	*[5-10%]*
totale	*[5-10%]*	*[30-35%]*	*[5-10%]*	*[30-35%]*	*[1-5%]*	*[5-10%]*	*[5-10%]*	*[30-35%]*

Come può osservarsi, a livello europeo la quota aggregata delle parti non supera mai la soglia del 10%. Avendo a riguardo il contesto confini nazionale, la quota aggregata delle parti si mantiene al di sotto del 35%, con un apporto per di più minoritario da parte del ramo d'azienda oggetto di acquisizione.

Concentrando l'attenzione sui soli contesti nazionali, dove la quota aggregata delle parti risulta maggiore, si rileva, inoltre, la presenza di diversi qualificati concorrenti con stabilimenti produttivi in Italia, quali Alfa Acciai, Ori Martin e Feralpi Siderurgica nel mercato delle vergelle; Alfa Acciai, Feralpi Siderurgica, Valsabbia Investimenti e Iro nel mercato dei tondini per cemento armato; Alfa Acciai, Feralpi Siderurgica e Unifer nel mercato delle reti d'acciaio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza pattuita è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la durata ivi indicata;

[3] *[Cfr. C5978.]*

[4] *[Cfr. C11240.]*

[5] *[Cfr. C10180.]*

[6] *[Cfr. C9944.]*

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa	*Giovanni Pitruzzella*